



Decreto Dirigenziale n. 137 del 30/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE" PROPOSTO DAL COMUNE DI LAURO (AV) - CUP N. 7988.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- m. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- n. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- o. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n.2017.0022742 in data 12/01/2017 contrassegnata con CUP n.7988, il Comune di Lauro (AV) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Piano di Assestamento Forestale 2017/2026";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema all'istruttore Dr.ssa Rita CONSOLE;
- c. Integrazione spontanea del Comune di Lauro nota prot. n.405 del 24/01/2017, acquisita al prot. reg. al n.2017.0058042, con la quale la UOD 50.06.06 ha potuto concludere la fase amministrativa relativa alla procedibilità;
- d. Integrazione spontanea del Comune di Lauro (AV) nota prot. n.4107 del 30/07/2017, acquisita al prot. reg. al n.2017.0471137 del 07/07/2017, la U.O.D. 50.06.06 ha potuto completare l'istruttoria tecnica;

RILEVATO:

- a. che detto Piano di Assestamento Forestale è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20/09/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
- divieto di taglio ed esbosco nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno di ciascun anno;
 - divieto di aprire nuove strade e piste forestali;
 - divieto di utilizzare le vernici a smalto per contrassegnare le piante o per definire i confini particellari;

- utilizzare esclusivamente gli stradelli e i piazzali di carico già presenti;
- rilasciare almeno 10 piante seccaginose in piedi ad ettaro per il rifugio e la nidificazione degli uccelli;
- riservare dal taglio una fascia di circa 10 metri di larghezza intorno alle radure e di 20 metri ai lati dei canali e torrenti;
- rilasciare sul suolo il frascame o residui delle lavorazioni con diametro fino a 2 cm;
- si dovranno rimuovere alla conclusione dei lavori tutti i materiali utilizzati in cantiere e ripristinare lo stato dei luoghi;
- eventuali manufatti dovranno essere realizzati utilizzando i materiali locali e applicando le tecniche di ingegneria naturalistica;
- divieto di asportare lo strame o terriccio e di rimuovere dal suolo il materiale secco, costituendo lo stesso materiale la necro-massa utile alla micro fauna;
- salvaguardare le specie rare e gli arbusti recanti frutti eduli;
- Per habitat 9210 e 9260 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali.
- Per habitat 9210 e 9260 è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio), fatte salve esigenze di difesa idrogeologica.
- Per habitat 9260 è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive.
- Per habitat 9210 è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*.
- E' fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.
- E' fatto divieto di apertura di impianti di risalita a fune ad eccezione di quelli temporanei a servizio agricolo e forestale.
- Per habitat 8210 è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di Incidenza.
- Per habitat 8310 è fatto divieto di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal soggetto gestore.
- Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici.
- Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di forestazione nelle aree occupate da questi habitat.
- Per habitat 8310 è fatto divieto di ingresso nelle grotte.
- Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici montati sul suolo.
- Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo.
- Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questi habitat.
- Per habitat 8310 è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali.

- Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di pascolo di equini.
 - Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.
 - Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali.
 - E' fatto divieto di rimozione dei fontanili e della loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione.
 - La scelta dell'imposto, area da dedicare al concentramento del materiale tagliato, dovrà essere effettuata in funzione della vicinanza con le strade trattorabili o camionabili. Dovranno essere utilizzate le piazzole che sono state create per la concentrazione delle passate utilizzazioni e che non rientrano tra gli habitat pratici 6210, 6210pf, 6220. Dopo il ritiro del materiale accatastato avverrà il ripristino dello stato originario dei luoghi.
 - Le zone fangose o i rivoli d'acqua corrispondono ad un biotopo prioritario, sia per gli anfibi che in queste pozze si infangano per svernare mantenendo una temperatura e una umidità costante, sia per la conservazione degli odonati che in esse depongono le uova a svernare. Evitare il passaggio generalizzato del personale addetto all'esbosco e degli animali da soma, in zone fangose o acquitrinose o lungo i varchi tra gli impluvi, causa lo schiacciamento sia di anfibi in letargo che di uova di odonati.
 - Per le aree ricreative il Comune di Lauro deve predisporre un severo regolamento i cui punti salienti sono i seguenti:
 1. deve essere consentito solo l'accesso pedonale, lungo le piazzole e i sentieri esistenti;
 2. non deve essere consentita la raccolta di piante e di animali, né deturpare le piante;
 3. non deve essere consentito di abbandonare i rifiuti;
 4. sono vietati l'accensione dei fuochi e i campeggi.
 - Per il recupero delle aree percorse dal fuoco necessariamente i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti ad operazioni di cippatura, provvedendo a stendere i chips sul terreno, soprattutto in zone in erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 3-4 cm.
 - Su tutta l'area percorsa dal fuoco deve essere *prevista sempre la semina di specie erbacee indigene da consolidamento.*
- b. che l'esito della Commissione del 20/09/2017, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Lauro (AV) con nota prot. reg. n.2017.0672034 del 12/10/2017;
- c. che il Comune di Lauro (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante due versamenti, il primo in data 13/12/2016 ed il secondo in data 23/01/2017, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 20/09/2017, relativamente al "Piano di Assestamento Forestale 2017/2026" proposto dal Comune di Lauro (AV) con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 divieto di taglio ed esbosco nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno di ciascun anno;
 - 1.2 divieto di aprire nuove strade e piste forestali;
 - 1.3 divieto di utilizzare le vernici a smalto per contrassegnare le piante o per definire i confini particellari;
 - 1.4 utilizzare esclusivamente gli stradelli e i piazzali di carico già presenti;
 - 1.5 rilasciare almeno 10 piante seccaginosi in piedi ad ettaro per il rifugio e la nidificazione degli uccelli;
 - 1.6 riservare dal taglio una fascia di circa 10 metri di larghezza intorno alle radure e di 20 metri ai lati dei canali e torrenti;
 - 1.7 rilasciare sul suolo il frascame o residui delle lavorazioni con diametro fino a 2 cm;
 - 1.8 si dovranno rimuovere alla conclusione dei lavori tutti i materiali utilizzati in cantiere e ripristinare lo stato dei luoghi;
 - 1.9 eventuali manufatti dovranno essere realizzati utilizzando i materiali locali e applicando le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - 1.10 divieto di asportare lo strame o terriccio e di rimuovere dal suolo il materiale secco, costituendo lo stesso materiale la necro-massa utile alla micro fauna;
 - 1.11 salvaguardare le specie rare e gli arbusti recanti frutti eduli;
 - 1.12 Per habitat 9210 e 9260 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali.
 - 1.13 Per habitat 9210 e 9260 è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio), fatte salve esigenze di difesa idrogeologica.
 - 1.14 Per habitat 9260 è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive.
 - 1.15 Per habitat 9210 è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*.
 - 1.16 E' fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta

- eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.
- 1.17 E' fatto divieto di apertura di impianti di risalita a fune ad eccezione di quelli temporanei a servizio agricolo e forestale.
 - 1.18 Per habitat 8210 è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di Incidenza.
 - 1.19 Per habitat 8310 è fatto divieto di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal soggetto gestore.
 - 1.20 Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici.
 - 1.21 Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di forestazione nelle aree occupate da questi habitat.
 - 1.22 Per habitat 8310 è fatto divieto di ingresso nelle grotte.
 - 1.23 Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici montati sul suolo.
 - 1.24 Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo.
 - 1.25 Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questi habitat.
 - 1.26 Per habitat 8310 è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali.
 - 1.27 Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di pascolo di equini.
 - 1.28 Per habitat 6210, 6210pf è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.
 - 1.29 Per habitat 6210, 6210pf, 6220 è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali.
 - 1.30 E' fatto divieto di rimozione dei fontanili e della loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione.
 - 1.31 La scelta dell'imposto, area da dedicare al concentramento del materiale tagliato, dovrà essere effettuata in funzione della vicinanza con le strade trattorabili o camionabili. Dovranno essere utilizzate le piazzole che sono state create per la concentrazione delle passate utilizzazioni e che non rientrano tra gli habitat praticati 6210, 6210pf, 6220. Dopo il ritiro del materiale accatastato avverrà il ripristino dello stato originario dei luoghi.
 - 1.32 Le zone fangose o i rivoli d'acqua corrispondono ad un biotopo prioritario, sia per gli anfibi che in queste pozze si infangano per svernare mantenendo una temperatura e una umidità costante, sia per la conservazione degli odonati che in esse depongono le uova a svernare. Evitare il passaggio generalizzato del personale addetto all'esbosco e degli animali da soma, in zone fangose o acquitrinose o lungo i varchi tra gli impluvi, causa lo schiacciamento sia di anfibi in letargo che di uova di odonati.
 - 1.33 Per le aree ricreative il Comune di Lauro deve predisporre un severo regolamento i cui punti salienti sono i seguenti:
 - 1.33.1 deve essere consentito solo l'accesso pedonale, lungo le piazzole e i sentieri esistenti;
 - 1.33.2 non deve essere consentita la raccolta di piante e di animali, né deturpare le piante;
 - 1.33.3 non deve essere consentito di abbandonare i rifiuti;
 - 1.33.4 sono vietati l'accensione dei fuochi e i campeggi.
 - 1.34 Per il recupero delle aree percorse dal fuoco necessariamente i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti ad operazioni di cippatura, provvedendo a stendere i

chips sul terreno, soprattutto in zone in erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 3-4 cm.

- 1.35 Su tutta l'area percorsa dal fuoco deve essere prevista sempre la semina di specie erbacee indigene da consolidamento.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Comune di Lauro (AV) Piazza Municipio n.1 c.a.p. 83023 PEC.:
utc.lauro@asmepec.it;
 - 5.2 50 07 04 - UOD Ufficio centrale foreste e caccia PEC.: uod.500704@pec.regione.campania.it;
 - 5.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente cs.lioni@pec.corpoforestale.it;
 - 5.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio